Cassazione civile sez. I, 20/01/2026, (ud. 20/11/2025- dep. 20/01/2026) - n. 1213

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. VITRO' Silvia - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Relatore

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 739/2025 R.G. proposto da

Fu.Zu., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio con domicilio digitale (Omissis);

-ricorrente-

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli n. 20215/2024 depositato il 21/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. Fu.Zu., cittadino della Tanzania nato il (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Napoli del 21 maggio 2024 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con autorizzazione al trattenimento presso strutture idonee fino all'effettiva esecuzione del provvedimento e comunque per un tempo non superiore alle 48 ore.

2. L'odierno ricorrente aveva contestato la legittimità del decreto emesso dal Questore deducendone la violazione sotto diversi profili, fra cui la nullità della notifica del provvedimento che aveva respinto la domanda di protezione internazionale dallo stesso a suo tempo richiesta, rigetto che era stato posto a fondamento del provvedimento di accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica. Egli assumeva però di non avere ricevuto la comunicazione/notificazione del suddetto diniego e di non avere potuto proporre ricorso avverso la decisione sfavorevole.

3. Il giudice di pace aveva motivato il provvedimento affermando di ritenere la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 286/1998 e di ritenere la ritualità della notifica al domicilio indicato dello straniero.

4. La cassazione dell'ordinanza di convalida emessa il 21.5.2024 è chiesta con ricorso notificato il 23.12.2024 ed affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell'Interno ha depositato memoria di costituzione ai sensi dell'art. 370, comma 1, secondo periodo cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

6. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per motivazione inesistente, error in procedendo in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132, co. 2, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 12, par. 1, direttiva 2008/115/CE e 13, co.5-bis, TUI.

7. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace di Napoli ha convalidato il provvedimento del questore di allontanamento coatto senza pronunciarsi sulle eccezioni mosse dal ricorrente in sede di udienza di convalida, specie in merito all'iter notificatorio della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, la cui - asserita - mancata impugnazione nei termini di legge era posta alla base del decreto espulsivo della cui esecuzione, con accompagnamento coatto alla frontiera, era chiesta la convalida.

8. In particolare, il ricorrente deduce che il Giudice di pace si limitava ad apporre una "X" nel riquadro accanto alla parola "CONVALIDA" a ciò aggiungendo solo che si riteneva rituale "la notifica effettuata al domicilio indicato dallo straniero", così incorrendo in omessa pronuncia relativamente alle eccezioni contrassegnate dai nn. 1 e 2 delle note difensive allegate al verbale d'udienza della convalida (all. 2.9) e in motivazione "sotto-soglia" relativamente alle eccezioni nn. 3, 4 e 5 delle medesime note difensive (sempre in all. 2.9). Tanto comporta ad avviso del ricorrente un vizio rilevante e decisivo poiché il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 132, co. 4, cod. proc. civ, obbligo costituzionalmente imposto, ometteva di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione di convalida assunta (ex multis, Cass. n. 16958/2023; nonché Cass. Civile, n. 5715/08 e Cass. civ., n. 1461/18; n. 22903 e n. 13172 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 3371/2023).

9. Il motivo è fondato.

10. Come già accaduto in altro ricorso deciso dalla Corte con l'ordinanza 31541/2023 – il Giudice di pace di Napoli ha, anche in questo caso, convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con autorizzazione al trattenimento fino all'esecuzione del provvedimento medesimo, motivando la statuizione con l'argomentazione prestampata, sul verbale d'udienza predisposto dalla questura, della sussistenza dei "presupposti di cui agli artt. 13 e 14 t.u. imm., la ritualità e tempestività delle notifiche, l'assenza di ipotesi di forza maggiore, atteso che lo straniero non si è presentato dinanzi all'Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno, e l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'espulsione".

11. Tale tipo di motivazione non dà però conto delle ragioni concrete, riferite alla situazione del singolo richiedente e pure dallo stesso rappresentate in udienza e contenute nel foglio manoscritto allegato al verbale.

Si è di fronte, pertanto, a una motivazione meramente apparente.

12. Occorre, inoltre, osservare che la predisposizione, da parte della Questura, del verbale dell'udienza di convalida che si svolge avanti al giudice di pace, con l'inserimento, nel testo dattiloscritto, delle sole richieste della Questura e l'aggiunta a penna dell'annotazione dell'allegazione del foglio separato e manoscritto contenente le osservazioni svolte dal difensore dello straniero, finisce con l'incidere sull'immagine stessa di imparzialità del giudice di pace, tutte le volte che la motivazione del provvedimento del giudice, a sua volta, contenga una motivazione standard e precompilata sul positivo riscontro delle condizioni per la convalida. La motivazione del provvedimento costituisce, infatti, specchio di detta imparzialità e non può sottacersi che il rischio di appannamento dell'immagine del giudice terzo ed imparziale può rivelarsi concreto là dove il verbale trasfuso nel provvedimento del giudice contenga già una parte di motivazione sfavorevole allo straniero costituita dalle ricorrenti frasi "ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 come modificato dalla legge 271/04; constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l'ipotesi della forza maggiore atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all'autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno; vista l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'espulsione".

14. Il ricorso va quindi accolto con cassazione del provvedimento impugnato, senza rinvio, essendo ampiamente scaduti i termini per l'adozione del provvedimento di convalida.

15. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del difensore antistatario, Avv. Luigi Migliaccio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione al rimborso delle spese processuali, che liquida, per la fase innanzi al Giudice di pace, in Euro 800 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, e, per la fase dinanzi alla Corte di cassazione, in Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Migliaccio, antistatario.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Fu.Zu. ivi riportati.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2025.

Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2026.